

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	469		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Trasformazione della Facoltà d'ingegneria mineraria presso l'Università degli studi di Cagliari in Facoltà d'ingegneria, con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile). (2032)	470		
PRESIDENTE	470, 471, 472		
SAILIS, <i>Relatore</i>	470, 471, 472		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	471, 472		
BERTOLA	472		
LOZZA	472		
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52. (2170)	473		
PRESIDENTE	473, 475, 476		
MALAGUGINI, <i>Relatore</i>	473, 475		
VETRONE	475		
BERTOLA	475		
FABRIANI	475		
TORRETTA	475		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	476	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
		Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163)	476
		PRESIDENTE	476, 477, 479, 480
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	476, 477
		LOZZA	476, 480
		SAILIS	476, 478
		TESAURO	477, 479
		RESCIGNO	477, 478, 479
		BERTOLA	477
		POLETTO	478, 479
		FRANCESCHINI	478
		PAVAN, <i>Relatore</i>	478
		MONDOLFO	478, 480
		LAZZATI	479
		SCAGLIA	480
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	480
		La seduta comincia alle 9.	
		BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cessi.	

Discussione del disegno di legge: Trasformazione della Facoltà d'ingegneria mineraria presso l'Università degli studi di Cagliari in Facoltà d'ingegneria, con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile). (2032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasformazione della Facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università degli studi di Cagliari in Facoltà d'ingegneria, con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile).

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole con alcune modificazioni, di cui darà conto il relatore.

L'onorevole SAILIS ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dalla intitolazione stessa di questo disegno di legge risulta che non si tratta della creazione di una nuova facoltà, ma soltanto della trasformazione della facoltà di ingegneria mineraria dell'università degli studi di Cagliari in facoltà di ingegneria con una sezione per l'ingegneria mineraria, che già esiste, ed un'altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile).

In virtù della legge 22 maggio 1939, numero 830, successivamente modificata dal regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1307, venne istituita presso l'università degli studi di Cagliari una facoltà di ingegneria mineraria, che funziona, quindi, regolarmente da dodici anni.

Le autorità accademiche dell'ateneo cagliaritano, con proprie deliberazioni, hanno, ora, proposto l'istituzione del corso di laurea in ingegneria civile (sottosezione edile).

Fondate ed evidenti ragioni militano a favore di tale proposta.

La Sardegna è l'unica regione d'Italia geograficamente lontana da tutti i centri nei quali esistono facoltà di ingegneria industriale e civile. Ciò costringe i giovani che intendono laurearsi in questa specialità a sopportare spese ingenti, oppure, nel caso di impossibilità finanziaria, a laurearsi in ingegneria mineraria, mentre le possibilità di assorbimento da parte dell'industria mineraria nazionale non sono corrispondenti al numero dei laureati in questa specializzazione in tutta Italia.

Questo fatto, mentre allontana dalla facoltà cagliaritano moltissimi allievi che van-

no a sovrappopolare facoltà del continente, già affollatissime, costringe numerosi altri a laurearsi in una specializzazione, quella mineraria, che poi non praticheranno affatto in seguito.

Così, mentre l'Italia ha grande bisogno di ingegneri industriali e specialmente civili, le facoltà continentali sono talmente affollate da rendere dubbia l'efficacia di corsi ed esercitazioni che, per gli studi di ingegneria, richiederebbero un contatto diretto e continuo fra docenti ed allievi.

Pertanto, mentre è vivo e sentito per la regione il bisogno di avere a Cagliari almeno una sezione civile da affiancare a quella mineraria della attuale facoltà di ingegneria, la istituzione di essa non potrebbe che essere vantaggiosa per le consorelle continentali troppo popolate.

A favore della richiesta cagliaritano sta anche il fatto che nessuna facoltà di ingegneria è costituita su di un solo corso di laurea e, pertanto, è opportuno che anche la facoltà di ingegneria di Cagliari sia messa in condizioni di poter conferire, oltre alla laurea in ingegneria mineraria, che ormai offre poche possibilità di impiego, un altro titolo di studio.

Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di accertare se sussistevano le condizioni oggettive e soggettive inerenti alla invocata istituzione, inviò sul posto un proprio ispettore superiore, il quale, con motivata relazione, espresse parere favorevole sulla richiesta delle autorità accademiche.

In possesso di tutti gli elementi relativi alla questione, il Ministero sottopose gli atti al Consiglio superiore della pubblica istruzione, invitandolo ad esprimere il proprio parere, a norma di legge.

Il Consiglio, con sua decisione del 17 giugno 1949, tenuto conto della opportunità della creazione di tale corso di laurea, che permetterebbe agli allievi ingegneri della regione sarda di compiere i loro studi senza essere obbligati a trasferirsi sul continente, esprimeva parere favorevole.

Il maggiore onere per lo Stato, derivante dalla trasformazione della facoltà, si concreta unicamente nella spesa necessaria per il conferimento di quattro incarichi nelle seguenti materie fondamentali: 1°) architettura e composizione architettonica; 2°) estimo civile e rurale; 3°) costruzioni stradali e ferroviarie; 4°) tecnica urbanistica. La spesa, nell'eventualità estrema che le quattro materie siano affidate come primo incarico esterno, non potrebbe superare i due milioni annui.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

Anche i laboratori fondamentali necessari e le relative attrezzature non aumenterebbero, praticamente, in seguito alla istituzione della sezione civile, mentre la costruzione, ormai quasi finita, della sede definitiva della facoltà, concepita con criteri razionali e moderni, assicura la migliore possibilità di vita e di sviluppo per ambedue le specializzazioni.

Il Ministero del tesoro, con lettera del 12 dicembre 1950, n. 155717, avendo l'amministrazione della pubblica istruzione offerto la compensazione per la copertura della nuova spesa sul capitolo n. 274 del proprio bilancio di previsione, ha dato parere favorevole all'ulteriore corso del progetto di legge.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminato nella seduta del 16 corrente, per il parere, questo disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento stesso, purché agli articoli 1 e 3 siano sostituite le parole « anno accademico 1950-51 » con le altre « anno accademico 1951-52 », e il primo comma dell'articolo 4 sia sostituito dal seguente: « Alla copertura della maggiore spesa di complessive lire due milioni annue derivante dalla presente legge, sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo ».

Tali modifiche sono necessarie nella considerazione che soltanto ora questo disegno di legge viene in discussione.

Infatti, essendo ormai trascorso l'anno accademico 1950-51, dal quale doveva aver effetto il provvedimento suddetto, ed essendo trascorso altresì l'esercizio finanziario 1950-51, si manifesta opportuno modificare gli articoli 1, 3 e 4 del disegno di legge predetto facendo riferimento all'anno accademico e al bilancio 1951-52.

Infine, atteso che la sezione di ingegneria civile ha funzionato, presso l'Università di Cagliari, nell'anno accademico 1950-51, si ravvisa la necessità di inserire, tra gli articoli 3 e 4 del disegno di legge, un nuovo articolo per riconoscere la validità dei corsi istituiti in via provvisoria.

Tale articolo, analogamente a quanto è stato disposto nella legge per l'istituzione della facoltà di agraria per l'università di Padova (legge 16 maggio 1951, n. 230), potrebbe essere così formulato:

« È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi, istituiti in via provvisoria, presso

l'Università di Cagliari nell'anno accademico 1950-51, relativi agli insegnamenti della sezione di ingegneria civile (sottosezione edile) ».

Prego la Commissione di approvare il disegno di legge con gli emendamenti e con l'articolo aggiuntivo da me proposti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrei sapere dal relatore quante cattedre ha attualmente la facoltà di ingegneria.

SAILIS, *Relatore*. Sette cattedre.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli emendamenti e all'articolo aggiuntivo proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« Con effetto dall'anno accademico 1951-52, la Facoltà di ingegneria mineraria della Università degli studi di Cagliari è trasformata in Facoltà di ingegneria con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« S'intendono assegnati alla Facoltà di ingegneria di cui all'articolo 1 i posti di ruolo del personale docente, assistente, tecnico e subalterno, nonché tutti i mezzi didattici, scientifici e finanziari in atto attribuiti alla Facoltà di ingegneria mineraria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, coordinato con l'articolo 1:

« Le modificazioni dello Statuto dell'Università degli studi di Cagliari che si rendono necessarie in conseguenza della presente legge avranno effetto con l'anno accademico 1951-52 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti in via provvisoria presso l'Università di Cagliari nell'anno accademico

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

1950-51, relativi agli insegnamenti della sezione di ingegneria civile (sottosezione edile) ».

BERTOLA. Sono, senz'altro, favorevole alla trasformazione della facoltà di ingegneria mineraria di Cagliari in facoltà di ingegneria con una sezione mineraria e un'altra civile. E la ragione è evidente: se i laureati in ingegneria mineraria non riescano ad essere assorbiti, mentre vi è necessità di ingegneri civili, occorre equilibrare la situazione con l'istituzione di una sezione di ingegneria civile.

Però, con questo articolo, si chiede una sanatoria, e, in materia di sanatoria, dobbiamo sempre essere un po' diffidenti. Capisco che vi sono dei precedenti, ma, procedendo di questo passo, avvaloriamo un sistema che non sappiamo dove può condurci. Parlo per una ragione di principio, non certo per avversione a questi corsi particolari che certamente saranno stati svolti nel migliore dei modi. Per principio, ripeto, penso che dovremmo sempre essere prudenti in materia di concessioni di sanatoria a corsi non autorizzati.

LOZZA. Sono di parere opposto a quello espresso dall'onorevole Bertola: se i corsi sono stati iniziati, se dovevano servire di esperimento e l'esperimento è riuscito, bisogna riconoscerne la validità.

Sono pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge, perché l'istituzione di questo nuovo ramo di studi aiuta i giovani sardi e, in generale, gli studenti italiani. Mi dorrebbe, però, se la facoltà di ingegneria mineraria dovesse andare ad esaurirsi, proprio per le nostre decisioni. Se, col tempo, si chiudesse la facoltà, ne soffrirebbero le nostre ricerche minerarie che debbono, invece, essere sviluppate. Vorrei, al contrario, veder fiorire la nostra industria mineraria, e mi auguro che la sezione di ingegneria mineraria, accanto all'altra, abbia maggiore fortuna di quanta ne ha avuto in passato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondo all'onorevole Lozza che la facoltà di ingegneria mineraria non fa altro che trasformarsi in facoltà di ingegneria con due sezioni, una per la ingegneria mineraria e l'altra per la ingegneria civile. La sezione mineraria rimane, dunque, e niente lascia prevedere che si verifichino le conseguenze temute dall'onorevole Lozza.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Bertola, sarei d'accordo, se fossimo fuori dal campo universitario.

Ma, in campo universitario, i termini della questione sono diversi. Dimentichiamo troppo spesso in Italia che le università sono enti autonomi, che si governano da sé e hanno la facoltà di autodeterminarsi. Personalmente, ho molti dubbi che occorra una legge per istituire una nuova facoltà. Fino a quando ebbe vigore in Italia lo statuto albertino, il compito di organizzare l'amministrazione era demandato all'amministrazione stessa. Oggi, la Costituzione stabilisce che l'ordinamento dello Stato deve essere determinato per legge. Ma, in questo caso, non si tratta di ordinamento dello Stato. Perciò, parlare di sanatoria è esatto fino a un certo punto. Se in Italia una università organizza nel proprio seno una nuova facoltà, la sua decisione è perfettamente valida. La sanatoria si riferisce solo alla parte finanziaria. E, forse, in questo caso particolare, neppure dal punto di vista finanziario occorrerebbe la sanatoria, poiché, con tutta probabilità, tutti gli stipendi degli incaricati, nell'anno scorso, sono stati a carico del bilancio dell'università. La legge serve, piuttosto, per i futuri stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Sotto questo aspetto, sono pienamente favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

SALLIS, *Relatore*. Desidero precisare che la sezione non ha funzionato in via di esperimento, bensì regolarmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis, con l'avvertenza che, se approvato, prenderà il numero 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, già 4, con le modifiche proposte dal relatore e accettate dal Governo:

« Alla copertura della maggiore spesa di complessive lire due milioni annue derivante dalla presente legge, sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52. (2170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento stesso.

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MALAGUGINI, *Relatore*. Il presente provvedimento tratta dell'aumento del contributo dello Stato a favore dell'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Che cosa è questo istituto? È il principale centro di studi elettrotecnici nel nostro paese; esso fu istituito con regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, che, all'articolo primo, ne stabilisce gli scopi: a) dare vita a un centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli istituti superiori esistenti; b) svolgere ricerche scientifico-tecniche e promuoverne le applicazioni in tutti i rami dell'attività industriale che rientrino nel campo suddetto; c) eseguire prove e misure, sempre nel medesimo campo, per conto di enti, ditte e privati; d) provvedere allo svolgimento dell'attività didattica nel campo delle discipline elettriche ed affini, come ora avviene presso l'istituto superiore d'ingegneria di Torino, in conformità alle norme dello statuto e dei regolamenti dell'istituto medesimo.

L'istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris », che è tra le istituzioni coordinate al Consiglio nazionale delle ricerche, in base all'articolo 5 del decreto istitutivo, che fu convertito in legge 11 aprile 1935, n. 762, era retto (dico: era, perché attualmente vi è un commissario nella persona del professor Someta, insegnante di misure elettriche presso l'Università di Padova) dal titolare della cattedra di elettrotecnica dell'istituto superiore di ingegneria di Torino, che assumeva la carica di presidente dell'istituto e del consiglio di amministrazione, il quale era composto da un rappresentante di ciascuno dei seguenti ministeri: comunicazioni, corporazioni (ora, si dovrebbe leggere Ministero del lavoro), educazione nazionale, finanze, lavori pubblici;

da un rappresentante nominato d'accordo dai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica; da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche, Città di Torino, Istituto superiore di ingegneria di Torino, Società idroelettrica piemontese; da un rappresentante *pro tempore* per ciascun ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegnasse a sovvenire l'istituto con un contributo annuo di lire 50 mila per non meno di un quinquennio.

Complessivamente, questo istituto ha alle sue dipendenze, come personale ricercatore, tecnico, amministrativo e di ordine, 75 persone.

Le fonti di vita dell'istituto medesimo sono indicate dagli articoli 4, 13 e 14 del già citato regio decreto-legge del 1934.

All'articolo 4 si parla di un contributo dello Stato di annue lire 2 milioni; di contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi, da parte di industrie e di altri enti pubblici o privati (quelli che ricorrono all'istituto per eventuali prove o misure); di proventi dell'attività dell'istituto stesso e redditi del suo patrimonio; delle assegnazioni dell'istituto superiore di ingegneria. Si potrebbe aggiungere il sussidio, molto modesto, che all'istituto « Galileo Ferraris », come agli altri istituti coordinati, passa il Consiglio nazionale delle ricerche.

Il contributo annuo dello Stato, fin dal primo dopoguerra, e precisamente dall'esercizio finanziario 1946-47, fu portato da due a dieci milioni. Inoltre, il Ministero della pubblica istruzione aveva assunto a suo carico il maggiore onere per il personale, ammontante a lire 25 milioni e 500 mila. In tutto, quindi, lo Stato passa all'istituto lire 35 milioni e mezzo.

L'istituto ha ripetutamente dimostrato con ordini del giorno del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1947, 5 luglio 1949, con lettera del 18 marzo 1950, la necessità, conseguente alla svalutazione e ai maggiori oneri per l'estensione della sua attività, di un contributo dello Stato di lire 150 milioni. Nella relazione ministeriale si legge: « Nel mentre si svolgevano le trattative con il Ministero del tesoro (relative al disegno di legge oggi in esame), questo Ministero veniva a conoscenza che il comitato organizzatore del gruppo parlamentare piemontese presso il Senato della Repubblica aveva sottoposto a quel dicastero uno schema di progetto di legge a modifica degli articoli 4, 13 e 14 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, con cui si istituì l'Isti-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

tuto elettrotecnico nazionale " Galileo Ferraris " ». Non ho avuto la possibilità di incontrarmi con i membri di questo comitato; comunque, penso che si tratti, piuttosto che di una modifica, di un adeguamento, di un aggiornamento, in seguito alla svalutazione e ai maggiori oneri derivanti all'istituto dalla estensione della sua attività.

Questa richiesta di un contributo di 150 milioni fu appoggiata dal Ministero della pubblica istruzione: vi è una lettera del 7 dicembre 1950, indirizzata al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), e per conoscenza al Ministero delle finanze, in cui si dice, e pienamente a ragione: « avere la legge istitutiva dell'Istituto " Galileo Ferraris " prevista la copertura del contributo e ciò con gli articoli 13 e 14 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762 ».

Che cosa dicono questi articoli 13 e 14 ?

L'articolo 13 prevedeva l'aumento di cinque centesimi nell'aliquota di tassa scambio sulle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891. Obietta il Ministero delle finanze che tale tassa è stata soppressa con l'istituzione dell'imposta generale sull'entrata. Senonché, in realtà, non si è trattato di soppressione, ma di allargamento in vista di creare allo Stato un maggiore gettito. Non si comprende, quindi, come possa sostenersi che la nuova legge abbia portato all'estinzione di un impegno, del quale la precitata legge assicurava la copertura.

L'articolo 14 prevedeva la istituzione di una speciale tassa di bollo sui contratti di abbonamento telefonico nella misura di lire 2. Tale tassa fu, successivamente, portata da lire 2 a lire 4, poi da lire 4 a lire 6, poi ancora da lire 6 a lire 16, ed è nota e denominata presso le aziende telefoniche ancora oggi come « Tassa Galileo Ferraris »; essa è stata evidentemente istituita soltanto per la copertura del contributo all'istituto « Galileo Ferraris ». Non si comprende, quindi, perché tale copertura non debba oggi venir considerata e perché l'aliquota relativa non possa, se del caso, venire adeguata secondo un coefficiente di rivalutazione corrispondente a quello delle altre tasse di bollo.

Sempre il citato articolo 14 prevedeva l'aumento del diritto fisso erariale da lire 3 a lire 4 per ogni abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari e, quindi, una tassa di lire 1 a favore dell'istituto. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che disciplina

gli abbonamenti alle radioaudizioni, tiene esplicito conto del regio decreto-legge 4 ottobre 1934. Con la svalutazione monetaria, il canone alle radioaudizioni è stato moltiplicato per trenta, cosicché, oggi, trenta lire per ogni abbonato alle radioaudizioni vengono incassate dallo Stato come contropartita di quel contributo del quale si continua ad affermare che non esiste la copertura. È vero che il decreto ministeriale 30 dicembre 1934, che stabilisce la ripartizione del totale introito degli abbonamenti alle radioaudizioni, non cita l'istituto « Galileo Ferraris », ma ciò è la semplice conseguenza del fatto che l'istituto non ebbe, in virtù del decreto costitutivo, una quota parte degli introiti, ma ebbe, invece, un contributo fisso e la quota parte degli introiti afferenti alla speciale tassa, creata a copertura del contributo, andò sempre allo Stato. Non si vuole, quindi, oggi rivendicare un diritto a una ripartizione degli introiti delle radioaudizioni diversa da quella che fu fatta in passato, ma si ripete che gli introiti dello Stato sono stati incrementati col decreto costitutivo dell'istituto. È sull'esistenza incontrovertibile di tale impegno che si richiama, dunque, l'attenzione del competente Ministero, mentre si riafferma la piena esistenza della copertura per il contributo richiesto.

Ora, dall'accantonamento a favore dell'istituto degli introiti previsti dagli articoli 13 e 14, in base ai conti fatti dall'istituto stesso, risulterebbe un contributo di circa 106 milioni, per cui non saremmo molto lontani da quei 150 milioni che l'istituto e i nostri colleghi del Senato ritenevano, se pure non largamente, comunque sufficienti ad assicurare all'istituto una vita decorosa.

Ci troviamo, però, davanti alla presa di posizione contraria del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze: l'atteggiamento del primo è comprensibile, anche se non del tutto giustificabile; quello che è meno comprensibile e del tutto ingiustificabile è l'atteggiamento del secondo. Comunque, i due Ministeri si son trovati d'accordo nel dichiararsi contrari a questa iniziativa, che il Ministero della pubblica istruzione aveva fatto propria, per portare il contributo dello Stato a 150 milioni; di modo che non ci rimane che accontentarci per il momento della buona volontà dimostrata con questo disegno di legge dal Ministero della pubblica istruzione, approvando, per i due esercizi finanziari, quello 1950-51 già trascorso, e quello 1951-52 in via di svolgimento, l'assegnazione dei 9 milioni e mezzo che portano il contributo a complessive lire 45 milioni.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

Sarebbe bene, però, che la nostra Commissione, nel votare questo disegno di legge, esprimesse almeno il voto che al più presto, possibilmente per l'esercizio finanziario 1952-1953, la vita e la prosperità di una così benemerita istituzione fossero assicurate in modo più adeguato e dignitoso. Non si tratta, a mio avviso, di trovare i mezzi, come dice la relazione ministeriale; i mezzi ci sarebbero, solo che si volesse mantenere gli impegni assunti a suo tempo dal legislatore nei confronti dell'istituto. Si tratta, tutt'al più, di aggiornare le disposizioni precedenti e tener conto dell'enorme, sempre crescente importanza degli studi e delle ricerche scientifico-tecniche nel campo dell'elettricità. Anche durante la recente discussione del bilancio della pubblica istruzione, abbiamo sentito invocare da più parti una maggiore sensibilità da parte dello Stato per i bisogni della ricerca scientifica. A me pare che ci si presenti oggi una favorevole occasione per rinnovare, anche qui, lo stesso appello nella speranza che non rimanga inascoltato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VETRONE. Desidererei un chiarimento. Nella relazione ministeriale si parla di un contributo annuo che è, poi, quello previsto dal decreto istitutivo dell'istituto; ma non si fa cenno del rimborso spese per il personale, ammontante a lire 25 milioni e mezzo. Si tratta di due voci distinte. Non vorrei che si confondesse il contributo annuale con il rimborso spese per il personale che il Ministero della pubblica istruzione si è addossato. Penso, perciò, che bisognerebbe distinguere e specificare che il contributo annuale da parte dello Stato viene elevato da 10 a 20 milioni. Altrimenti, il contributo che noi approviamo riunisce e il contributo vero e proprio e le spese per il personale.

BERTOLA. Vorrei sapere se, riaffermata la necessità di aumentare il contributo, occorrerà, nel 1952-53, provvedere con un'altra legge, per mantenere il contributo nella stessa misura.

FABRIANI. Domando perché questo istituto non venga statizzato, dal momento che lo Stato si assume la maggior parte dell'onere.

TORRETTA. Dalla relazione dell'onorevole Malagugini abbiamo appreso che, a norma del decreto istitutivo del « Galileo Ferraris », lo Stato dovrebbe corrispondere all'istituto un contributo pari alla somma introitata con apposite tasse a carico degli utenti dell'elettricità, dei telefoni e della radio, in modo

da assicurare all'istituto stesso la possibilità di vivere. Sono ben lieto di approvare l'aumento proposto col presente disegno di legge. Però, constato che l'istituto non ha per intero il contributo a cui avrebbe diritto, proprio perché i Ministeri del tesoro e delle finanze si rifiutano di riconoscere questo diritto. Ecco il motivo per cui il Ministero della pubblica istruzione ci presenta questo progetto di legge, mentre l'istituto potrebbe vivere abbastanza largamente con il contributo che lo Stato avrebbe il dovere di passargli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MALAGUGINI, Relatore. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il Ministero della pubblica istruzione ha sostenuto il buon diritto dell'istituto, come dimostra la lettera del 7 dicembre 1950, indirizzata al Ministero del tesoro e, per conoscenza, al Ministero delle finanze, lettera nella quale, come ho già detto, si afferma: « avere la legge istitutiva dell'Istituto " Galileo Ferraris " prevista la copertura del contributo e ciò con gli articoli 13 e 14 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1934 ».

Quanto alla proposta dell'onorevole Vetrone di distinguere il contributo dal rimborso spese per il personale, mi sembra che la questione abbia scarsa importanza ai fini pratici. A questo proposito, desidero ricordare che il contributo iniziale, fissato nel decreto istitutivo, era di due milioni; a partire dall'esercizio finanziario 1946-47 fu quintuplicato, cioè fu portato a 10 milioni; però, il Ministero della pubblica istruzione, rendendosi conto dell'inadeguatezza di questo contributo, si è addossato, con uno stanziamento particolare nel proprio bilancio, le spese per il mantenimento del personale per la somma di lire 25 milioni e 500 mila. Quindi, complessivamente, lo Stato ha corrisposto, fino ad oggi, all'istituto lire 35 milioni e mezzo, ai quali vanno aggiunti i 9 milioni e mezzo del presente disegno di legge.

Devo anche fare rilevare all'onorevole Fabriani che non è il caso di favorire una statizzazione perché gli istituti di ricerca scientifica, come il « Galileo Ferraris », hanno la tendenza alla autonomia in quanto, attraverso questa, hanno maggiore libertà e maggiore possibilità di sviluppare la loro azione.

È opinione comune che, nel campo delle ricerche elettrotecniche, l'Italia potrebbe affermare un primato su tutte le nazioni, solo che ci fosse una maggiore sensibilità per queste esigenze.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al chiarimento richiesto dall'onorevole Bertola posso rispondere che è all'esame del Comitato interministeriale prezzi una richiesta di aumento dei canoni telefonici e abbonamenti al bollo. Se l'aumento sarà concesso, si vedrà se sarà possibile una congrua maggiorazione del contributo. Per adesso, l'aumento disposto da questo disegno di legge è limitato a due esercizi finanziari.

Il problema se sia opportuna o meno la statizzazione, è di troppo vaste proporzioni per poter essere discusso e risolto in sede di esame di questo disegno di legge.

Riconosco, infine, che, data la grande importanza dell'istituto, un contributo di 45 milioni non può considerarsi sufficiente. Nella speranza di poter venire maggiormente incontro alle esigenze del « Galileo Ferraris », mi auguro che la Commissione vorrà approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il contributo annuale dello Stato per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » è elevato, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 da lire 35 milioni 500.000 a lire 45.000.000.

« Alla maggiore spesa di cui al comma precedente verrà provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente il contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » e del corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, che consta di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati
ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio,
composizione delle Commissioni giudicatrici
e aumento della tassa di abilitazione. (2163)-**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione.

Nella seduta precedente, sono stati approvati i primi quattro commi dell'articolo 1,

con una riserva, al primo comma, relativa al punteggio da assegnare ai titoli militari. A questo proposito, ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario. Ne ha facoltà.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Del primo comma, la Commissione aveva lasciato in sospeso la questione dei 15 punti supplementari attribuiti ai titoli militari. Devo precisare che nessuna norma di legge stabilisce che questi punti debbano essere 15. Perciò, la Commissione è arbitra di decidere se mantenerli o diminuirli.

V'è, però, una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri che fissa, per i concorsi statali, il seguente criterio, di carattere generale, per l'attribuzione dei 15 punti: servizio prestato in reparti partecipanti ad operazioni di guerra, per ogni anno punti 1, per frazione di anno punti 0,50; croce al merito di guerra, punti 1; croce di guerra al valor militare, punti 3; avanzamento per merito di guerra, punti 3; medaglia di bronzo al valor militare, punti 5; medaglia d'argento al valor militare, punti 9; promozione per merito di guerra, punti 9; medaglia d'oro al valor militare oppure ordine militare d'Italia, punti 15; ferita in combattimento, punti 2; servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra, per ogni anno punti 1, per frazione di anno punti 0,50. E, inoltre, precisato che i punti sono cumulabili fino ad un massimo di 15.

LOZZA. Esaminando il bando dei prossimi concorsi sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1951, ho visto che vi sarà una graduatoria a parte per gli ex combattenti che, quindi, vengono a costituire una categoria a sé. Inoltre il Sottosegretario ci ha informato che i 15 punti sono, per circolare, stabiliti per tutte le amministrazioni. In fondo, si tratta di una valutazione comparativa tra gli ex combattenti, che non tocca gli altri candidati. Penso, quindi, che si debba lasciare il primo comma nell'attuale testo, anche perché la tabella corrispondente è bene articolata nelle sue varie parti.

SAILIS. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario, ritiro l'emendamento presentato nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sailis ha ritirato il suo emendamento, viene a cadere ogni riserva sul primo comma dell'articolo 1, il quale resta approvato nel suo testo originario, che è il seguente:

« Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

istituti di istruzione media dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli militari ».

Riprendiamo l'esame della restante parte dell'articolo 1, interrotta nella seduta precedente.

Ricordo che è stato presentato, dall'onorevole Bertola, un emendamento soppressivo del quinto comma e dall'onorevole Rescigno un emendamento interamente sostitutivo dell'ultimo comma. Inoltre, l'onorevole Franceschini chiese chiarimenti sul criterio che le commissioni giudicatrici avrebbero seguito in caso di parità di punteggio. Osservo che il problema sollevato dall'onorevole Franceschini si pone in modo particolare in seguito alla innovazione della pubblicità dei voti.

L'onorevole Sottosegretario darà, ora, i richiesti chiarimenti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il dubbio avanzato dall'onorevole Franceschini aveva veramente lasciato perplessi tutti. Ma l'osservazione che la volta scorsa fece in proposito l'onorevole Rescigno era fondata. Nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, nel decreto legislativo 7 maggio 1948 e nella legge 15 luglio 1950 è disciplinato il caso della parità: sono stabiliti, cioè, in caso di parità di voto, i criteri di preferenza: innanzi tutto, hanno la preferenza gli insigniti di medaglia al valor militare; poi, i mutilati e gli invalidi di guerra; quindi, i mutilati e gli invalidi civili per motivi di guerra; e di seguito, i mutilati e gli invalidi per servizio, gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per servizio, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, ecc. Le categorie sono così determinate che tra i decimali della votazione e il numero delle categorie è quasi impossibile arrivare a una parità perfetta.

In queste condizioni, credo che il dubbio dell'onorevole Franceschini sia destituito di ogni fondamento, e penso che si possa approvare la nuova norma stabilita nell'articolo 1, senza timore di creare equivoci.

TESAURO. Desidererei un chiarimento. Nel titolo di questo disegno di legge si parla di concorsi a cattedre di insegnamento medio; nella relazione si parla ancora di concorsi a cattedre di insegnamento medio. Ora nell'ordinamento attuale delle scuole, abbiamo due tipi di concorsi, concorsi generali e concorsi speciali. Vorrei che mi si chiarisse a quali

concorsi il disegno di legge si riferisce. Se queste norme che noi stiamo disponendo riguardano i concorsi generali, io le approvo; se, invece, si fa riferimento ai concorsi speciali, credo che commettiamo un errore. Noi dobbiamo renderci conto di quello che discutiamo.

RESCIGNO. I concorsi speciali sono quelli per le grandi sedi; essi hanno norme particolari, e fino al 1952 non saranno tenuti.

TESAURO. Allora, dobbiamo precisare sia nel titolo, sia nel testo, che si tratta dei concorsi generali.

PRESIDENTE. Comprendo l'importanza della questione posta dall'onorevole Tesauro. Dopo aver votato gli articoli, potremo, in rapporto agli articoli stessi, specificare meglio nel titolo a quali concorsi ci riferiamo.

TESAURO. Siamo però d'accordo che le nostre votazioni sono fatte partendo dal presupposto che ci riferiamo ai concorsi generali.

BERTOLA. La volta scorsa è stato chiesto dall'onorevole Franceschini di collegare il comma quinto con l'ultimo; vorrei dire ancora qualche cosa su questo problema.

Qui vi sono due nuove disposizioni; la prima è contenuta nel comma quinto che dice: « Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche ». E l'ultimo comma aggiunge: « Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita ».

Quindi, prima di presentarsi all'esame orale, il candidato dovrebbe conoscere il voto ottenuto nello scritto; inoltre, alla fine della giornata, dovrebbe essergli comunicato il voto riportato nell'orale, o il voto complessivo del suo esame. Nella precedente seduta abbiamo discusso su questo, ed io ho esposto i motivi, di ordine puramente psicologico, per cui non ritengo opportuno che il candidato venga a conoscere, prima dell'esame orale, il voto dello scritto.

Sarei, però, d'accordo se si stabilisse che al termine dell'esame orale, come avviene per gli esami universitari, il candidato venisse a conoscere il voto complessivo conseguito. Così, se in qualche candidato esistesse il timore di una successiva correzione a suo svantaggio, in questo modo ogni dubbio verrebbe subito eliminato. Sono sicuro che, in questo caso, la commissione giudicherà secondo criteri di maggiore severità, come tutti auspichiamo a vantaggio della scuola.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

Pertanto, presento il seguente emendamento conclusivo, che è interamente sostitutivo dell'ultimo comma: « Al termine della prova orale la commissione comunica a ciascun candidato la votazione conseguita nelle prove scritte o grafiche e orali ». Inoltre, riconfermo il mio emendamento soppressivo del quinto comma.

POLETTI. In sostanza, l'onorevole Bertola ha già detto quel che io volevo dire. Tuttavia, la proposta che intendo sottoporvi si differenzia in parte dalla sua. Mi associo alla richiesta di soppressione del comma quinto, ma in via subordinata alla seguente modifica dell'ultimo comma; laddove si dice « la votazione conseguita », si corregga: « la votazione complessiva conseguita ».

Il concetto è, appunto, quello esposto dall'onorevole Bertola. Sono convinto che sia un errore, dal punto di vista puramente psicologico, comunicare prima della prova orale il voto dello scritto. Ci sono candidati che non si lasciano influenzare. Però, c'è sempre qualcuno che, sentendosi dire che ha fatto male lo scritto, o comunque in modo appena sufficiente, si metterebbe in una condizione di spirito tale da non poter più sostenere l'esame con quella sicurezza con cui invece avrebbe potuto farlo.

Vogliamo però, per garanzia dell'esame, che al termine della giornata, sia comunicata la votazione complessiva dello scritto e dell'orale, tanto più che, in caso di parità — ed è questa la ragione che mi ha deciso a fare questa proposta — vi sono ben undici criteri in base ai quali si determina la scelta.

RESCIGNO. Insisto sui rilievi che ho fatto ieri, e ne aggiungo un altro. Sono contrario alle modifiche proposte dagli onorevoli Bertola e Poletti; sono, invece, favorevole alla comunicazione del voto dello scritto prima dell'orale, anche per questa ragione: lasciando stare i motivi di ordine psicologico che, come rilevava lo stesso onorevole Poletti, non sono validi per tutti i candidati, penso che il concorrente, conosciuto il voto riportato allo scritto, farà un esame di coscienza e si chiederà quale voto potrà riportare nell'orale: se nello scritto avrà riportato un punto basso, egli, fatto questo esame di coscienza, probabilmente neppure si presenterà all'orale, per cui si realizzerà anche una economia di tempo. Questa, ripeto, è una ragione di più per mantenere il testo del disegno di legge. Anzi, a questo proposito, dichiaro di ritirare il mio emendamento all'ultimo comma.

FRANCESCHINI. Le ragioni esposte dal Sottosegretario portano, effettivamente, a su-

perare il mio dubbio. Però, nasce un'altra questione. Il disegno di legge non dice quando la valutazione dei titoli debba essere comunicata al candidato; pertanto, resta un margine di discrezionalità alla commissione, che ha facoltà di assegnare ai titoli un punteggio variabile entro i limiti fissati nella tabella e, siccome il voto complessivo risulta da tre valutazioni: voto dello scritto, voto dell'orale e punteggio dei titoli, anche quando il candidato conosca il voto dello scritto e quello dell'orale, il punteggio dei titoli rimane sempre ignorato dal candidato, per cui la commissione può superare i casi di parità.

PAVAN, *Relatore*. Ma nel comma quarto si dice che la commissione determina il punteggio da attribuire ai singoli titoli, e si aggiunge: « La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione... ».

FRANCESCHINI. In tal caso, osservo che o il comma sesto non dovrebbe rimanere al posto che occupa, bensì dovrebbe essere unito al quarto, oppure soppresso. Esso non ha più senso dopo il comma quarto nel quale è già contenuto, in quanto vi si dice che la valutazione dei titoli deve essere prima stabilita e resa nota mediante affissione all'albo; oppure, se è utile in qualche modo, deve essere assorbito nel comma quarto e costituire un unico comma con questo.

SAILIS. Sono favorevole alla comunicazione del voto scritto come avviene in altri concorsi. Una volta comunicato, il voto resta quello che è.

Riguardo alla comunicazione immediata del voto dell'orale, non sono, invece, favorevole. Il reclutamento dei migliori non è una operazione aritmetica, ma deriva dal criterio che segue la commissione. Chi è stato in commissioni di concorso, sa che l'adozione di un determinato criterio, anziché di un altro, deriva dalla qualità di coloro che si sono presentati e dal numero dei posti; si adotta un determinato criterio solo quando si è conosciuta la preparazione generale e specifica di tutti i candidati. Se qui si vuole partire dalla presunzione che i commissari non abbiano quel senso di rettitudine e di moralità che debbono avere, allora si ha ragione a sostenere l'ultimo comma. Ma se si vuole conseguire il fine del concorso, cioè il reclutamento dei migliori, ritengo che la comunicazione immediata del risultato dell'orale non sia adatta a conseguire tale fine.

MONDOLFO. Dichiaro di essere favorevole al mantenimento del comma sesto, e veramente non riesco a capire l'osservazione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

fatta dall'onorevole Franceschini. Il comma quarto stabilisce una determinazione generale dei punti che possono essere attribuiti ai singoli titoli, mentre il comma sesto riguarda l'applicazione di questi criteri ai singoli concorrenti.

Desidero anche aggiungere che sono favorevole a che il voto dell'orale sia comunicato subito dopo l'esame stesso, e non so a che cosa possa condurre la osservazione fatta dall'onorevole Sallis, perché essa porterebbe a rimandare la determinazione del voto non al termine della giornata, ma al termine di tutti gli esami: dovremmo, quindi, supporre che al termine di tutti gli esami ciascuno dei commissari sarebbe in grado di ricostruire l'esame dei singoli candidati e di dare una esatta valutazione.

TESAURO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle conseguenze alle quali si andrebbe incontro accogliendo il criterio rigido e assoluto, quasi meccanico, derivante dalla comunicazione del voto degli orali. Il giudizio della commissione deve essere fatto in relazione ai singoli candidati — e, quindi, si concreta in un voto per ciascun candidato — ma è, soprattutto, un giudizio comparativo. Non possiamo dimenticare che siamo in materia di concorsi. Si è risposto all'onorevole Franceschini che vi sono dei criteri di preferenza stabiliti dalla legge; ma quei criteri presuppongono una parità di giudizio di merito. Non dobbiamo togliere alla commissione la possibilità di valutare la differenza esistente anche tra chi ha riportato lo stesso voto finale: altro è il voto, altro è il giudizio comparativo.

Noi sappiamo che, molte volte, non è possibile tradurre esattamente il giudizio in un voto. Se si stabilisce che, esaminato un singolo candidato, si deve dare il voto definitivo, si preclude alla commissione la possibilità di dare quel giudizio comparativo che è l'essenza del concorso. Che vi possano essere inconvenienti, non lo metto in dubbio, ma questo deriva dal fatto che le commissioni sono formate di uomini che possono errare, possono avere simpatie ed antipatie. Ma non possiamo per questo snaturare l'essenza del concorso. Qui non si tratta di un esame, e mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla profonda differenza che in tutto il nostro ordinamento positivo esiste tra esame e concorso. Noi verremmo a creare un criterio meccanico di selezione e di scelta, togliendo alla commissione la possibilità di comparazione.

A mio avviso, occorre distinguere nettamente tra esami di Stato e concorsi. Per i concorsi, dobbiamo fare in modo di non togliere alla commissione il giudizio comparativo.

LAZZATI. Comprendo le ragioni che hanno spinto ieri l'onorevole Franceschini, e oggi gli onorevoli Tesauro e Sallis, a parlare in difesa del criterio attualmente in vigore, quello della comparatività, perché il concorso deve essere frutto di tale comparazione. Ma, poiché l'onorevole Tesauro ha parlato di necessità connesse con quella che è la nostra natura di uomini, penso che, proprio per questa nostra natura di uomini, debba prevalere il criterio di una certa rigidità, poiché sono più i danni che nelle attuali condizioni — e ne abbiamo fatto la esperienza — derivano dal difetto della natura facilitato dal criterio della comparatività, che non quelli che possono derivare dal criterio della rigidità.

Per mio conto, aderisco al concetto espresso in questo articolo, e aderisco anche alla proposta che il risultato dell'esame scritto non sia comunicato prima dell'orale — per le ragioni psicologiche che sono pienamente valide — ma sia, invece, comunicato, insieme a quello dello scritto, al termine di ogni giornata; il che permette il giudizio complessivo e comparativo di una giornata. Del resto, non si può andare oltre, poiché la memoria è labile. Vorrei, però, che venisse comunicato separatamente il voto dello scritto e quello dell'orale. In questo senso propongo all'onorevole Poletto di modificare il suo emendamento.

POLETTO. Penso che l'onorevole Lazzati abbia ragione. Invece di dire « votazione complessiva », accetto che si dica: « la votazione delle prove scritte e delle prove orali ».

Le ragioni esposte dall'onorevole Tesauro mi hanno, invece, convinto che devo insistere sulla mia proposta, e penso che, anche con questa proposta, un margine di comparatività, sia pure ristretto, rimanga.

TESAURO. La comparatività limitata, alla quale hanno accennato gli onorevoli Lazzati e Poletto, rappresenterebbe il massimo dell'ingiustizia, perché si tratterebbe di una comparatività circoscritta a un determinato giorno.

RESCIGNO. Questo è vero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione, della restante parte dell'articolo 1.

Al comma quinto vi è un emendamento soppressivo dell'onorevole Bertola, il quale ha presentato anche un emendamento sostitu-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

tivo dell'ultimo comma. L'onorevole Poletto propone di sopprimere il comma quinto, ma subordinatamente all'approvazione di un suo emendamento modificativo dell'ultimo comma.

Propongo, per la connessione che vi è fra il quinto e l'ultimo comma, di votare preliminarmente gli emendamenti all'ultimo comma, con l'avvertenza che, in caso di approvazione, si riterrà soppresso il quinto comma. Se non vi sono obiezioni, così può restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'emendamento Bertola, interamente sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1:

« Al termine della prova orale la commissione comunica a ciascun candidato la votazione conseguita nelle prove scritte o grafiche e orali ».

Propongo di votare per divisione questo emendamento: prima, fino a « ciascun candidato »; successivamente, la restante parte, con l'avvertenza che la votazione sulla seconda parte dell'emendamento Bertola assorbe la votazione dell'emendamento Poletto. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MONDOLFO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Bertola, intendendo in tal modo votare a favore del mantenimento del comma quinto.

LOZZA. Anche io voterò contro per la stessa ragione.

SCAGLIA. Avrei preferito che l'onorevole Bertola non avesse presentato il suo emendamento.

Qui siamo, un po' tutti, combattuti tra due esigenze: da un lato, la opportunità di lasciare alla commissione un minimo di discrezionalità e una, sia pur piccola, possibilità di confronto, come quella che si può avere al termine almeno di una giornata, perché possa orientarsi sull'andamento generale del concorso; dall'altro, la possibilità di un esatto giudizio, che, finché è strettamente legata nel tempo al momento dell'esame, credo sia positiva e non dia motivo di diffidenza. Ritengo che se noi manteniamo alla fine della giornata la comunicazione del risultato, conserviamo quel carattere di rigidità che sta a cuore a tutti e che è una garanzia a cui sarebbe pericoloso rinunciare; d'altro canto, lasciamo alla commissione quel minimo di

respiro che non avrebbe se dovesse comunicare il voto immediatamente.

In altre parole, concilieremmo nei limiti del possibile le due esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Bertola, interamente sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1. Essa dice: « Al termine della prova orale la commissione comunica a ciascun candidato ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Bertola, che dice: « la votazione conseguita nelle prove scritte o grafiche e orali ».

(Non è approvata).

Pongo, ora, in votazione la restante parte dell'articolo 1, vale a dire il comma quinto, sesto, settimo ed ottavo, che sono del seguente tenore:

« Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

« I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

« Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli militari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.

« Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita ».

(È approvata).

Pertanto, l'articolo 1 risulta approvato nel suo testo originario.

Poiché sta per iniziare la seduta dell'Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo delle spese a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Ga-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

lileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 » (2170):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Trasformazione della Facoltà d'ingegneria mineraria presso l'Università degli studi di Cagliari in Facoltà d'ingegneria, con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile) » (2032):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Caronia, Chiesa Tibaldi Mary, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lizzier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Mondolfo, Moro Aldo, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Tesauero, Torretta e Vetrone.

È in congedo:

Cessi.

La seduta termina alle 10,30.